



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

GF/U/2015  
Circ. n. 478/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini  
degli Ingegneri d'Italia

OGGETTO: nuovo codice di prevenzione incendi. Procedimento di valutazione.

Caro Presidente,

ti informiamo che in data 18/12/2014 è stata pubblicata, sul sito della Commissione Europea, la notifica di avvio del procedimento di valutazione di congruità del testo del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi". La procedura avrà termine il 19/03/2015. I dettagli possono essere consultati direttamente nel sito dell'UE al seguente link, dove è possibile anche scaricare il testo ufficiale:

[http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search\\_detail&year=2014&num=641&mLang=en&CFID=1018397&CFTOKEN=60136029&jsessionid=1d4da2817289a0d70b7e44172f23211bbc3eTR](http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search_detail&year=2014&num=641&mLang=en&CFID=1018397&CFTOKEN=60136029&jsessionid=1d4da2817289a0d70b7e44172f23211bbc3eTR)

Con riferimento a quest'ultima versione del nuovo "Codice di prevenzione incendi", ti invitiamo ad inoltrare al CNI ([segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)) nuove ed ulteriori osservazioni al testo, che il nostro GdL Sicurezza provvederà poi ad elaborare e sintetizzare per una successiva trasmissione alla Direzione Centrale del CNVVF, come da accordi in virtù dell'intesa tra CNI e CNVVF.

Per valorizzare la coerenza e l'unità di intenti della categoria, nel rispetto delle aspettative del Corpo Nazionale dei VVF, si ritiene opportuno che, eventuali osservazioni degli Ordini, vengano veicolate tramite il CNI che resta in attesa quindi di tali contributi

A prescindere dalla presente nota, i rappresentanti delle commissioni Sicurezza/Prevenzione Incendi del tuo Ordine, che hanno partecipato ai lavori delle tre macroaree recentemente convocate, riceveranno i citati documenti con apposita mail inviata a cura del responsabile dell'area Sicurezza del CNI Ing. Gaetano Fede.

Per maggiore chiarezza in allegato inviamo anche il testo completo del codice.

Con l'occasione cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

# **DECRETO**

## **DEL MINISTRO DELL'INTERNO**

*“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*

**Schema di decreto del Ministro dell'interno, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".**

**VISTO** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151";

**VISTO** il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;

**VISTO** il decreto 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi."

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

**RAVVISATA** la necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;

**SENTITI** i rappresentanti delle categorie produttive e professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

**SENTITO** il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

**ESPLETATA** la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

## *Decreta*

### Articolo 1

#### *(Approvazione e finalità delle norme tecniche)*

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. Le norme tecniche, di cui al comma 1, sono alternative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Le medesime norme tecniche sono altresì alternative alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del ministero dell'interno di seguito indicati:

a) decreto 15 marzo 2005 recante "requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo";

b) decreto del 9 marzo 2007, "recante le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

c) decreto del 16 febbraio 2007, "recante la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";

d) decreto del 20 dicembre 2012 "recante la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

e) decreto del 15 settembre 2005 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

f) decreto del 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica.

### Articolo 2

#### *(Campo di applicazione)*

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1, si applicano, integralmente, alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40 compresi; da 42 a 47 compresi; da 50 a 54 compresi; 56; 57; 63; 64; 67, ad esclusione degli asili nido; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili; 76.

2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attività nuove e a quelle esistenti in caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. Le stesse, inoltre, si possono applicare alle attività esistenti in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento, a condizione che le parti dell'attività interessate dall'intervento siano dotate di indipendenza funzionale. Tale indipendenza funzionale deve assicurare, per le parti interessate dall'intervento, l'applicazione integrale delle medesime norme tecniche e che le misure di sicurezza antincendio esistenti della restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

3. Nei casi di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti, ove le parti stesse non siano funzionalmente separate dalla restante attività ovvero le misure di sicurezza antincendio esistenti della restante parte di attività, non interessata dall'intervento, non siano compatibili con gli interventi da realizzare, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera attività.

4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 costituiscono criteri di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività di cui al comma 1 ed escluse dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

### Articolo 3

#### *(Impiego dei prodotti per uso antincendio)*

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

- a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
- c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero del responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi, sono utilizzati conformemente all'uso previsto, rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

- a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili ;
- b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
- c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ed accompagnati da valutazione a firma di professionista antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, attestante la rispondenza a specifiche tecniche che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

Art. 4  
*(Monitoraggio)*

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, provvede al monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1, anche al fine di individuare il termine di applicazione delle presenti norme in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 5  
*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Ai fini presentazione delle istanze dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in caso di adozione delle norme tecniche del presente decreto:

a) la documentazione tecnica, e i relativi contenuti, da presentare ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, deve essere conforme a quanto ivi indicato e all'allegato I - lettera A - del medesimo decreto;

b) l'importo dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, è determinato in conformità alle pertinenti disposizioni previste all'art. 11 comma. 3 del D.M. 7 agosto 2012 e agli artt. 3 comma 3, 4 comma 2 e art. 6 del D.M. 9 maggio 2007.

2. Le norme tecniche approvate con il presente decreto non comportano obblighi nei confronti delle attività di cui all'articolo 2, in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il centottantantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica Italiana.

Allegato

## Codice di **prevenzione incendi**

---

## Struttura del documento

### **Sezione G Generalità**

- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

### **Sezione S Strategia antincendio**

- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

### **Sezione V Regole tecniche verticali**

- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.4 Attività scolastiche

### **Sezione M Metodi**

- M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



---

**Sezione G    Generalità**

---

---

**Capitolo G.1**      **GENERALITÀ**  
**Termini, definizioni e simboli grafici**

Premessa.....	2
Riferimenti.....	2
Prevenzione incendi.....	2
Normazione volontaria.....	3
Attività.....	4
Soggetti.....	4
Geometria.....	5
Compartimentazione.....	8
Esodo.....	9
Gestione della sicurezza antincendio.....	10
Opere e prodotti da costruzione.....	11
Resistenza al fuoco.....	11
Reazione al fuoco.....	13
Protezione attiva.....	14
Operatività antincendio.....	15
Aree a rischio specifico.....	16
Sostanze e miscele pericolose.....	16
Atmosfere esplosive.....	16
Alimentazioni elettriche.....	17
Ascensori.....	18
Ingegneria della sicurezza antincendio.....	19
Tolleranze.....	20
Simboli grafici.....	21
Sigle ed abbreviazioni.....	23
Indice analitico.....	25